

dell'emolumento retributivo; 3) la decurtazione in busta paga della retribuzione con la voce "rec. tass sep."

La Regione Campania ha tardivamente eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti e nel merito ha contestato il dies a quo della decorrenza degli accessori e ha dedotto che nello statino paga di marzo 2003 i conguagli corrisposti sono stati effettuati sulla base dei decreti di reinquadramento individuali datati 7/6/2002 applicativi della legge regionale 2/2001.

Quanto alla pretesa corresponsione degli accessori a titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa, appare condivisibile la prospettazione della Regione Campania che ha fissato il dies a quo a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n.2 del 20.03.2001. In effetti, a seguito della pronuncia di incostituzionalità, assume un valore dirimente la nuova formulazione dell'art.1 comma 1 della L.R.n.14/91 nella parte in cui prevede l'inquadramento del personale di cui trattasi nei ruoli regionali con decorrenza dal 1.09.1986 e l'applicazione ad esso, a tutto il 31.12.1991, del trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 23/89 e dal successivo accordo. Tale operazione, configurata all'indomani della dichiarata incostituzionalità dell'art. 1 della legge 14/91 ha inteso ovviare all'ingiustificato privilegio riscontrato dalla Consulta in quanto irragionevolmente stabilisce, con efficacia retroattiva, una arbitraria equiparazione, "a tutti gli effetti", cioè sia quelli retributivi, sia quelli relativi all'anzianità pregressa, tra il complessivo trattamento giuridico ed economico spettante al personale che era già di ruolo e quello spettante a coloro che, nello stesso periodo di tempo, erano invece titolari di rapporti di lavoro di diversa natura.

È consolidato in ambito di giustizia amministrativa, il carattere costitutivo dell'inquadramento nei ruoli della Regione Campania per effetto della legge 2/2001 (cfr Tar 752/2012, 1247/2011) e a tale prospettazione il Giudicante ritiene di aderire, anche per le considerazioni di seguito enunciate.

La retrodatazione dell'inquadramento nei ruoli regionali, a decorrere dal 1.09.1986 è prevista testualmente dall'art.4. 1° comma nei seguenti termini: *L'articolo 1, 1° comma, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 14, è così modificato: "Il personale docente e non docente di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, è inquadrato nei ruoli della Giunta regionale con decorrenza 1 settembre 1986, e ad esso si applica a tutto il 31 dicembre 1991, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 e successivo accordo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali".*

Emerge dunque la valorizzazione normativa del servizio prestato nel periodo dal 1/9/1986 al 31/12/1991 come servizio di ruolo secondo il livello previsto dalla tabella allegata alla LR 32/84 e la previsione del trattamento giuridico ed economico ex lege 23/89 e segg. Ma in coerenza con la pronuncia di incostituzionalità, devono ritenersi esclusi gli effetti del riconoscimento del servizio non di ruolo prestato dai partecipanti alla formazione professionale, ai fini sia retributivi, sia

relativi all'anzianità pregressa. Non è infatti in discussione il trattamento economico erogato e la qualifica riconosciuta durante il periodo anzidetto.

Pertanto, l'emolumento retributivo di cui si controverte, consacrato nell'art.3 della legge 32/84 deve considerarsi conseguente alla modifica della norma risultante dall'articolo 4, comma 2 della legge Regione Campania 28 febbraio 2001, n. 2 che ha così statuito "La disposizione, prevista al 3° comma dell'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32 , confermato dal 3° comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 14 , è così integrata: dopo la parola " retributivi", aggiungere " (virgola) ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'Ente di provenienza" cosiché la formulazione in vigore è la seguente " Ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale << assegno ad personam >> ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'Ente di provenienza". Da tale ricostruzione emerge in modo inequivoco che la legge regionale non può considerarsi, come propongono i ricorrenti, un atto normativo ricognitivo di debito bensì la fonte provvedimentale attributiva di un trattamento economico innovativo perché conseguente alla pronuncia di incostituzionalità che ha delimitato l'ambito di operatività, conforme a costituzione, dell'operazione organizzativa del personale dell'ex formazione professionale.

2 Il pagamento dell'emolumento a marzo 2003 è dunque tardivo rispetto alla data della promulgazione della legge regionale n. 2/2001 e da tale data maturano in favore dei ricorrenti gli interessi legali ex art.22,36 ° comma della legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n.459/2000. Per la quantificazione possono utilizzarsi i conteggi attorei allegati alle note difensive in quanto correttamente elaborati ed non contestati specificamente.

1 Quanto alla domanda di pagamento dell'emolumento per il periodo marzo 2003 -febbraio 2004 la Regione , pur convenuta a seguito della deduzione del mancato adempimento, non ha dedotto alcuna circostanza idonea a giustificare e rendere scusabile l'omesso pagamento per cui essa va condannata alla corresponsione delle somme indicate in ricorso per ciascuno dei ricorrenti.

La terza doglianza attorea relativa alla restituzione di somme trattenute, a loro dire, senza titolo, nella busta paga di marzo 2003, gli istanti hanno evidenziato nelle note difensive che la convenuta non avrebbe contestato e dedotto alcunchè in riferimento alla domanda restitutoria di talché essa dovrebbe soggiacere alle conseguenze della sua difesa rendendo incontestabile la quantificazione da loro operata. A parere del Giudicante, l'impostazione attorea non merita condivisibile essendo frutto di una fuorviante impostazione della questione. Nel caso in esame si controverte in materia di indebito oggettivo, avendo la Regione con la voce in busta paga " rec comp.ze TS" inteso ripetere somme illegittimamente erogate. Infatti, va osservato che per quei ricorrenti che hanno

subito il "rec" la Regione ha riferito che i conguagli corrisposti sono stati effettuati sulla base dei decreti di reinquadramento individuali datati 7/6/2002 applicativi della legge regionale 2/2001.

Ed allora è utile richiamare i principi giurisprudenziali in materia elaborati in materia di indebito oggettivo, sia pure in materia previdenziale, ma qui applicabili in virtù del loro carattere generale.

Le Sezioni unite della Suprema Corte si sono di recente pronunciate, nel senso che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (cfr. Cass. sez. unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228).

Evidentemente tale principio può trovare applicazione soltanto qualora "nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza" (cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198).

Mutuando tali principi nel caso in esame, dalla busta paga di marzo 2003 risulta indicata la causale della trattenuta sia pure con una sigla alfabetica e la coeva corresponsione di "arr com.ze ts" lascia intendere che per la medesima causale sugli arretrati sono state operate trattenute risultando somme non dovute. Sarebbe stato quindi onere dei ricorrenti, non già limitarsi a produrre tali buste paga bensì dedurre che in base al trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 e successivo accordo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32 gli arretrati percepiti erano coerenti con la corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali non residuando alcuna differenza da conguagliare. Di tanto non vi è traccia nei ricorsi e la produzione documentale non offre adeguati spunti valutativi per cui la domanda restitutiva va rigettata. All'esito i ricorsi vanno accolti nei limiti di cui in dispositivo e le spese, stante la riduzione delle domande si compensano per la metà.

P.Q.M

In parziale accoglimento dei ricorsi condanna la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme e precisamente in favore di

STROCCHIA CARMELA FLORA € 657,84

MOSCA VINCENZO ANTONIO € 657,84

SEPE GIUSEPPE € 657,84



BRANCACCIO ROBERTO € 657,84
SALVI SEBASTIANO € 657,84
BELLOMO LUIGI € 657,84
ESPOSITO BERNARDO € 657,84
FUNARO ANNAMARIA € 657,84
CAPUOZZO ASSUNTA ANTONIETTA € 536,00
RUSSO GIUSEPPE, € 657,84
CARBONE CARLA € 657,81
ARDOLINO GIUSEPPE € 633,71
ESPOSITO ANTONELLA, € 494,89
PERRONE PASQUALINA € 494,89
PERNA AGOSTINO € 633,71
NUNZIATA LUCIA € 423,36
FERRANTE FRANCESCO € 657,81
CELENTANO FRANCESCA € 494,89
BUONANNO ANNA € 633,71
AMOROSO TERESA GIUSEPPINA € 657,81

rigetta per il resto i ricorsi;

compensa la metà delle spese e condanna la Regione Campania al pagamento della restante parte delle spese liquidate per l'intero in € 2.120,00 oltre iva e cpa con attribuzione.

Napoli, 11/4/2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Isabella SANTOPELLI

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Amalia Urzini

Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza

sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata
pronunciata e resa pubblica all'udienza del 11 APR. 2014
Napoli, 14 APR. 2014

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Isabella SANTOPELLI

(Napoli, ...)

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

È ordinato a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano rieb

... e spetti di essere in co... il presente titolo, di

... di darvi... alla For...

... corrervi qua... mente

... e conforie...

... Seziose lo...

ricalesta del...

Napoli, 5 MAG. 2014

IL CANCELLIERE

hmc

(Red)

V^o per autentica

5 MAG. 2014

Napoli, ...

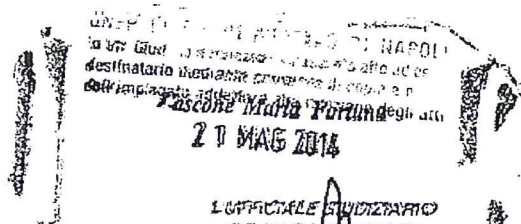
IL CANCELLIERE

hmc

STAMP
ANNO
PAG.
N.
FOLIO

Ad istanza dell'avv. Turra' si notifici a

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in
Napoli alla Via S. Lucia 81.



GALLI
FUE
S
U
feh
133 S4

**Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 4272/2014**

Dipp. Strocchia Carmela Flora ed altri

Avv.ti Sergio e Sabrina Turrà e Vallifuoco Daniela

Diritti e onorari			2.120,00
-------------------	--	--	----------

2.120,00

CPA	4%	2.120,00	84,80
-----	----	----------	-------

2.204,80

IVA	22%	2.204,80	485,06
-----	-----	----------	--------

TOTALE FATTURA			2.689,86
----------------	--	--	----------

RITENUTA	20%	2.120,00	424,00
----------	-----	----------	--------

NETTO A PAGARE			2.265,86
----------------	--	--	----------

